



LO SVILUPPO PER FILO E PER SEGNO

Consorzio di Bacino Imbrifero Montano del Taloro

Via Roma n. 89_08020_Gavoi (NU) C.F 93001040919 Tel 0784/53410 Fax 0784/529618

E-mail bimtaloro@gmail.com PEC segreteriaibimtaloro@pec.it

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE
SEDUTE DI CONSIGLIO E GIUNTA COMUNALE IN
VIDEOCONFERENZA E/O AUDIOCONFERENZA**

Approvato con delibera di Assemblea Consortile n. 5 del 19/03/2022

INDICE

Art. 1 Oggetto	Pag.3
Art. 2 Principi e criteri	Pag.3
Art. 3 Requisiti tecnici	Pag.3
Art. 4 Convocazione	Pag.4
Art. 5 Partecipazione alle sedute	Pag.4
Art. 6 Accertamento del numero legale	Pag.4
Art. 7 Svolgimento delle sedute	Pag.4
Art. 8 Sedute in forma mista	Pag.5
Art. 9 Regolazione degli interventi	Pag.5
Art. 10 Votazioni	Pag.5
Art. 11 Verbali	Pag.6
Art. 12 Sedute della Giunta, delle commissioni e capigruppo	Pag.6
Art. 13 Protezione dei dati personali	Pag.6
Art. 14 Norme finali	Pag.6

Art. 1

Oggetto

1. In caso di esigenze straordinarie connesse ad eventi eccezionali ed imprevedibili, nonché in presenza di uno stato di emergenza, su decisione del Presidente, la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea Consortile è consentita, integralmente e/o parzialmente, anche in forma telematica mediante lo strumento della videoconferenza, o audio-conferenza comunque in modalità sincrona, consentendo che tutti i componenti l'Organo partecipino a distanza, da luoghi diversi dalla sede consortile.
2. Le sedute, in via convenzionale, si intendono effettuate sempre presso la sede istituzionale dell'Ente, ovvero in altra sede previamente individuata, ove si trovi almeno il Presidente o Vice Presidente o Segretario Consortile, con la partecipazione anche integrale degli altri componenti in videoconferenza.
3. Nei casi espressamente previsti, ciascun componente l'organo collegiale, il Segretario Consortile può partecipare alla seduta collegandosi con la sala ove si svolge la stessa in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Ente, purché non luoghi pubblici né aperti al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta.
4. Le condizioni contenute nel presente provvedimento devono sussistere ai fini della validità della seduta e delle deliberazioni.
5. Il medesimo regolamento, si applica anche alle riunioni del Consiglio Direttivo, con le precisazioni contenute nell'articolo 13.

Art. 2

Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38, TUEL, ed ai criteri di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020:
 - a) Pubblicità: le sedute dell'Assemblea Consortile sono pubbliche. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato, secondo la normativa vigente in materia, e le riunioni del Consiglio Direttivo secondo quanto indicato all'articolo 13.
 - b) Trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità dei documenti relativi agli argomenti da trattare, nei medesimi termini previsti per le sedute in presenza, e mediante la preventiva informazione ai Consiglieri contenuta nell'avviso di convocazione. Fanno eccezione i casi di riunioni dettati da esigenze contingenti, o al di fuori di una ordinaria programmazione, ferma restando comunque la necessità di garantire il più ampio supporto possibile e l'informazione necessaria a partecipare alla riunione;
 - c) Tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali in qualunque formato essi siano redatti.

Art. 3

Requisiti tecnici

1. Le adunanze devono svolgersi in video/audio conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche.
2. Le strumentazioni e gli accorgimenti tecnologici adottati al suddetto scopo devono assicurare:
 - a) l'identificazione di ciascuno dei partecipanti attraverso la contemporanea partecipazione audio e video su un piano di parità;
 - b) la massima sicurezza possibile del sistema;la possibilità immediata a tutti i partecipanti della riunione di:
 - c) percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti, escludendo partecipazioni segrete;
 - d) consentire a tutti i componenti dell'Assemblea Consortile o del Consiglio Direttivo di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
 - e) effettuare una votazione palese per appello nominale (non è compatibile con il voto segreto);
 - f) visualizzare gli atti della riunione e garantire lo scambio di documentazione mediante posta elettronica e/o sistemi informatici di condivisione dei file.
3. La piattaforma deve garantire che il Segretario Consortile abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.
4. Non possono essere trattate nelle sedute in videoconferenza proposte di deliberazione che prevedano la votazione con scrutinio segreto.

Art. 4
Convocazione

1. Il Presidente convoca le sedute dell'Assemblea Consortile mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica istituzionale attivato dall'Ente oppure comunicato da ogni Consigliere. Allo stesso modo è informato il Segretario Consortile.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora in cui si svolge la seduta con espressa indicazione del ricorso alla videoconferenza. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.
3. Nel caso in cui sia richiesta la presenza di particolari figure anche estranee all'Ente, le medesime sono informate per tempo, con le modalità ritenute più opportune, e partecipano anch'esse in videoconferenza, esclusivamente per la trattazione dell'argomento per il quale sono state invitate.
4. Con l'avviso di convocazione sono indicati, per ciascun argomento, le modalità di accesso alla relativa documentazione e l'ufficio che la detiene.
5. La presentazione di ulteriore documentazione può avvenire mediante deposito presso l'ufficio competente, o mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica del Consigliere medesimo.

Art. 5
Partecipazione alle sedute

1. Il componente dell'organo istituzionale che partecipa in videoconferenza deve assicurare che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
2. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, fatto salvo quanto indicato nel primo periodo del successivo art. 8.
3. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche dell'Assemblea Consortile o del Consiglio Direttivo è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di audio- videoconferenza (piattaforma) e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 6
Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario Consortile, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto.
4. Il componente può assentarsi temporaneamente dalla seduta, pur rimanendo collegato, comunicando espressamente tale volontà.

Art. 7
Svolgimento delle sedute

1. Le sedute dell'Assemblea Consortile in videoconferenza si intendono svolte in una sala della sede istituzionale dell'Ente nella quale deve essere presente il Presidente e qualora possibile il Segretario Consortile o suo sostituto. In caso di impossibilità del Segretario Consortile, o del suo sostituto, ad essere presente di persona, lo stesso si collegherà in videoconferenza garantendo lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 97, Tuel.
2. I lavori dell'Assemblea sono regolati dal Presidente.
3. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:
 - a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa può disporre una sospensione dei lavori fino a 15 minuti per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici;

- b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta. Il Presidente può comunque disporre una sospensione dei lavori per un tempo limitato di 15 minuti per consentire il rientro degli assenti; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori.
4. Nel caso in cui siano presentati atti modificativi od integrativi attinenti deliberazioni all'ordine del giorno, il Presidente si riserva la facoltà di stabilire sospensioni della seduta in modo da consentire la verifica dell'avvenuto invio ai Consiglieri e l'ottenimento dei pareri necessari.

Art. 8 **Sedute in forma mista**

1. Le sedute dell'Assemblea Consortile possono svolgersi anche in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza fisica, negli ambienti a tal fine dedicati, che mediante collegamento alla piattaforma informatica.
2. In questo caso occorre dare atto della contestualità della partecipazione tra i Consiglieri presenti e quelli che intervengono da remoto, per l'intera durata della seduta, evidenziando a verbale eventuali assenze e relative conseguenze sullo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.

Art. 9 **Regolazione degli interventi**

1. In relazione a ciascun argomento all'ordine del giorno il Presidente invita i Consiglieri ad iscriversi alla discussione, con le modalità dallo stesso indicate.
2. Il Presidente può autorizzare interventi da parte dei componenti o di altri soggetti invitati all'Assemblea Consortile in relazione a determinati argomenti.
3. I Consiglieri ammessi intervengono previa ammissione del Presidente, attivando la propria videocamera ed il microfono che devono restare disattivati nel momento in cui sono in corso altri interventi.

Art. 10 **Votazioni**

1. Ultimato l'esame dell'argomento all'ordine del giorno, il Presidente pone in votazione lo stesso.
2. Il voto è espresso:
 - a) Per chiamata nominale da parte del Segretario consortile, attivando il Consigliere la videocamera e il microfono ed esprimendo il proprio voto favorevole, contrario o di astensione;
 - b) Mediante dichiarazione di voto nel corso dell'intervento;
 - c) Avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto.
3. Il Presidente, nel caso di cui alla lettera a), con l'assistenza del Segretario:
 - a) accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza;
 - b) aggiunge ai voti così accertati quelli già espressi in sede di dichiarazione di voto;
 - c) proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
4. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento video in tempi brevi, la seduta viene sospesa per un tempo stabilito dal Presidente. Alla scadenza, in caso di impossibilità a ripristinare integralmente la connessione, Il Presidente può:
 - a) riaprire la votazione dopo avere ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, fermo restando che i Consiglieri collegati ma impossibilitati a partecipare sono considerati assenti giustificati;
 - b) rimandare l'esito della votazione qualora la stessa possa alterare le posizioni assunte nella seduta dell'Assemblea Consortile.

Art. 11

Verbali

1. Il verbale delle adunanze dà atto della circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza, od in forma mista, e di coloro che vi partecipano in videoconferenza, in presenza ovvero sono assenti.
2. Il verbale contiene inoltre:
 - a) la dichiarazione della sussistenza del numero legale;
 - b) la dichiarazione (espressa anche verbalmente) con la quale ciascun partecipante in videoconferenza assicura che il collegamento garantisce la qualità adeguata a comprendere gli interventi e le dichiarazioni dei componenti il consesso;
 - c) l'esito delle votazioni e le modalità in cui sono state espresse e accertate;
 - d) la dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione, richiesta dal Presidente, e l'esito della relativa votazione.
3. La registrazione della seduta sostituisce la trascrizione a verbale degli interventi in essa contenuti; sarà conservata agli atti della Segreteria Generale per la durata prevista dalle norme in vigore.

Art. 12

Sedute del consiglio Direttivo

1. Le sedute del Consiglio Direttivo sono segrete.
2. Il Presidente può decidere se dare pubblicità alla riunione cui presiede. In caso positivo l'esito della riunione è pubblicizzato con le modalità previste per il Consiglio comunale.
3. Le convocazioni alle sedute degli organismi in questione possono avvenire con le modalità di cui all'articolo 4 ovvero in forma semplificata che garantisca comunque la ricezione della convocazione da parte dell'interessato.
4. Si osservano le misure di verbalizzazione di cui all'articolo 12.

Art. 13

Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti dell'Assemblea Consortile i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti che partecipano alle sedute dell'Assemblea Consortile ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti dell'Assemblea Consortile.
3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 14

Norme finali

1. Per quanto non previsto nel presente atto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel vigente Statuto.
2. Relativamente alla convocazione e alla trasmissione degli atti e documenti da sottoporre all'esame dell'Assemblea Consortile si provvederà mediante invio telematico degli stessi.